

TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

e contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

mediante pubblicazione sul sito del MIUR

Per la sig.ra **Puleo Agata Caterina**, nata a Catania il 05/02/1973, residente in Acireale Via Ludovico Ariosto n. 13 c. f. PLUGCT73B45C351H, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pietro Maria Mela (c.f. MLEPRM70M10G580I), del foro di Enna, e dall'avv. Michele Bartoli (c.f. BRTMHL81P30F065T), del foro di Catania, presso il cui studio in Catania, viale Alcide De Gasperi n. 93, elegge domicilio (ai fini delle comunicazioni di cancelleria e/o delle notificazioni si indicano il fax n. 095370619 e l'indirizzo di posta elettronica certificata *michele.bartoli@pec.ordineavvocaticatania.it*).

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.* (C.F. 80185250588);
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** (C.F. 80152500106), in persona del Direttore Generale *p.t.*;
- l'**AMBITO TERRITORIALE DI LA SPEZIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

NEI CONFRONTI

di tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario di assunzione (c.d. buona scuola) che hanno partecipato al piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per la scuola primaria e che, in virtù dell'accoglimento del presente ricorso, verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente, per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati fin da ora alla notificazione del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'on. Giudice adito vorrà decidere nei siti internet istituzionali degli enti resistenti.

FATTO



La sig.ra Puleo, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento dei docenti di scuola primaria, veniva assunta a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1/9/2015, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale di La Spezia, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. c), della legge 107/15 (all. 1).

Indi, su sua richiesta, veniva autorizzata a differire la presa in servizio all'1/7/2016, rimanendo, per l'intero anno scolastico 2015/2016, presso l'Istituto "Campus Don Bosco" di Tremestieri Etneo (CT) (all. 2).

La ricorrente, essendo moglie di personale militare movimentato d'autorità a Catania, e con il coniuge e i due figli minorenni residenti ad Acireale (all. 3), faceva domanda di ricongiungimento al coniuge (all. 4) e, poi, istanza di mobilità territoriale per i docenti assunti nell'a.s. 2015/16 nelle fasi "B" e "C" da GAE (all. 5), indicando quale prima preferenza territoriale SICILIA AMBITO 0006, che corrisponde, tra l'altro, alla sede di trasferimento d'ufficio del coniuge, ed allegando il provvedimento di trasferimento d'ufficio presso il nucleo aereo della guardia costiera di Catania (all. 6).

Nel frattempo, il 1/7/2016, prendeva servizio presso la sede temporanea dell'Istituto Comprensivo "Val di Vara" – ISA 22 di Sesta Godano (La Spezia) (all. 7).

Indi, l'Ufficio Scolastico Provinciale La Spezia inviava il documento dal quale si evinceva che avrebbero attribuito all'odierna ricorrente il punteggio di 40 (all. 8).

Incredibilmente, il 29/7/2016, veniva pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 scuola primaria (all. 9), ove nessuna precedenza veniva riconosciuta alla sig.ra Puleo, a differenza di altri insegnanti nella medesima posizione, che, nonostante il punteggio inferiore, venivano trasferiti come, *ex multis*, la sig.ra Accolla Maria Luisa con un punteggio di 30 (vedi pag. 4 dell'allegato 9) e la sig.ra Barrano Monica con un punteggio di 36 (vedi pag. 62 dell'allegato 9); inoltre, si accorgeva, con enorme stupore, analizzando i bollettini ufficiali pubblicati negli appositi siti istituzionali e secondo un riepilogo effettuato relativo ai movimenti per il posto di interesse, che risultavano inspiegabilmente assegnati ambiti geograficamente molto più vicini alla propria residenza – e dalla stessa indicati in sede di domanda di mobilità - a concorrenti/docenti con punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello ad ella assegnato e/o senza alcuna precedenza.

Invece, la sig.ra Puleo veniva trasferita per il prossimo triennio a Genova ambito Liguria 0002 (all. 10) che rappresentava la sua 61° preferenza e precisamente presso



l'Istituto GEIC853006 – I.C. Castelletto (all. 11), ove attualmente presta effettivo servizio.

A quel punto, decisa ad ottenere quanto le spettava, la ricorrente presentava, in data 8/08/2016, istanza di conciliazione ex art. 138 del CCNL 29/11/2007 (all. 12).

A seguito di tale domanda, l'USP di La Spezia, riconoscendo sostanzialmente e per *facta concludentia* l'errore proprio e del Ministero sulla errata assegnazione della sede, con e-mail inviata in data 30/08/2016 (all. 13) all'indirizzo della ricorrente, la convocava per il giorno successivo per la “...*proposta di conciliazione sul seguente ambito : TOSCANA 19...*”.

La ricorrente rimaneva ancor di più attonita per il comportamento assunto dal Ministero - e per esso dall'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale -, poiché da un lato l'amministrazione ammetteva e riconosceva l'errore compiuto (e di tale circostanza, anche ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e della connessa domanda cautelare dovrà tenersi conto quale riconoscimento espresso del diritto), mentre dall'altro proponeva l'accettazione di una sede in particolare la n. 58 della domanda di mobilità, superiore di soli tre ambiti rispetto a quella assegnata (Liguria - n. 61), e ciò nonostante la precedenza ed il punteggio maggiore vantato rispetto a altri docenti, documentato nella istanza di reclamo, che però si erano visti assegnare un ambito migliore anche in graduatoria e, pertanto, con e-mail del 30/08/2016 (all. 13) la stessa rifiutava la proposta.

Necessario, anche per le motivazioni di cui appresso, è la concessione nell'ambito del presente ricorso ordinario, di un provvedimento cautelare che sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento di assegnazione alla prefata sede, sussistendo sia il *fumus boni iuris* del ricorso che il *periculum in mora*, considerato che il trasferimento dalla sede di Catania (CT) a quella di Genova comporta notevoli e immaginabili disagi ma, soprattutto, uno stravolgimento totale dell'intera vita non solo della ricorrente ma del suo nucleo familiare in quanto madre di due figli ancora in tenera età (11 e 13 anni) che frequentano la scuola media Galileo Galilei di Acireale (CT) (all. 14) e che rimarrebbero soli con il padre che, come sopra specificato presta servizio presso la Guardia Costiera di Catania con orari rigidi e non compatibili con la gestione dei due figli e dei loro impegni, nonché la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Possibile, nel caso in esame, è anche la pronuncia di un provvedimento cautelare *inaudita altera parte* o, in ogni caso, a seguito di fissazione di udienza nel più breve tempo possibile.

In riferimento alla fondatezza del ricorso e alle ragioni di diritto da valutare anche ai fini della connessa domanda cautelare (*fumus boni iuris*).



DIRITTO

IN ORDINE AL *FUMUS BONI IURIS*

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL CCNI 8.4.2016.

L'art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento, come appunto l'odierna ricorrente.

La procedura di mobilità di cui si discute è stata articolata in due fasi successive: la prima, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la seconda fase è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

L'O.M. sulla mobilità n. 241 dell'8.4.2016 (all 15), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ha ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della



procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).

L'art. 13, comma 1, del CCNI 20CCNI 2016 ha, inoltre, previsto una sequenza di precedenza, *“raggruppate sistematicamente per categoria e ... funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione”*, e precisamente:

I) Disabilità e gravi motivi di salute

II) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative

IV) Personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità

V) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata (*“In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di*



personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria”.

Ora, l'odierna ricorrente, essendo stata assunta nell'a.s. 2015/2016, ha partecipato alla “fase C”, per tutti gli ambiti a livello nazionale, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale, vantando la precedenza *sub VI*).

Sennonché, come si evince dalla documentazione allegata (all. 9), alla ricorrente è stata illegittimamente negata l'assegnazione nell'ambito SICILIA 0006, invece attribuito a concorrenti senza alcuna precedenza e/o con punteggio minore, o, comunque, l'assegnazione in una sede migliore in ordine di preferenza tra quelle inserite nella domanda di mobilità.

Ciò è chiaramente desumibile in relazione al primo ambito indicato nella domanda dell'istante, ma la stessa illegittima situazione è riscontrabile sia con riguardo agli altri ambiti territoriali elencati nella richiesta di mobilità che in riferimento ad ambiti che, sebbene non espressamente enunciati nella suddetta domanda, sono di gran lunga più vicini rispetto a quello attribuito alla docente, e, quindi, andavano presi in considerazione in ossequio alle tabelle di vicinanza.

La giurisprudenza di merito si è già pronunciata su casi analoghi.

Si segnala, in particolare, il Tribunale del Lavoro di Trani che, con ordinanza del 16.09.2016 (all. 16), ha statuito che il M.I.U.R., non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, ha violato il principio, generale ed inderogabile, ispirato al concetto di merito, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, contravvenendo altresì ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che l'art. 1, comma 108, L. n. 107/2015, l'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016, l'O.M. n. 241/2016 e l'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Su identica questione, e con gli stessi esiti, è intervenuto anche il Giudice del Lavoro di Taranto con l'ordinanza del 20.09.2016, est. L. De Napoli (all. 17).

Ebbene, quanto censurato nelle indicate pronunce corrisponde a capitato alla odierna ricorrente, con l'aggravante che alla stessa non è stata riconosciuta neanche la precedenza di cui all'art. 13, comma 1, n. VI), del CCNI 2016.

2. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI APPARTENENTI ALLE GAE.

La censura che precede è sufficiente a connotare quale illecita la condotta della P.A.

Ma v'è un ulteriore motivo di illegittimità.



Il Ministero ha inspiegabilmente previsto una corsia preferenziale di mobilità per i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, in spregio al principio di uguaglianza.

Non si comprende, infatti, perché insegnanti con parità di titoli, provenienti da graduatorie differenti ma comunque equivalenti, siano stati preferiti nella scelta della sede.

Invero, tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla legge 107/2015, fase C, avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi secondo l'unico criterio del punteggio, con l'effetto che i docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e non certo per aver superato un concorso (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012.

Sul punto, il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza ministeriale 241/2016, rilevando una palese violazione del principio sostanziale di cui all'art. 3 della Cost., proprio nella parte in cui il Ministero, accantonando dei posti, ha concesso una sorta di linea preferenziale ai vincitori e idonei del concorso 2012, così consentendo loro di non partecipare alla domanda di mobilità su base nazionale e di richiedere, ottenendola, la conferma della sede provvisoria assegnata lo scorso anno.

In conclusione, ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 come a quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo, vanno applicate le medesime regole nell'assegnazione della sede.

Si comprende, allora, come l'applicazione della citata ordinanza del T.A.R. Lazio, i cui effetti - avendo ad oggetto un atto di carattere generale - ricadono *erga omnes*, implichi il rifacimento delle operazioni di mobilità, con conseguente, più che concreta, *chance* per la ricorrente di ottenere il trasferimento richiesto presso uno degli ambiti territoriali indicati in domanda.

IN ORDINE AL *PERICULUM IN MORA*.

La ricorrente ha un vincolo triennale di permanenza sulla sede di definitiva assegnazione, per cui, in assenza dell'invocata tutela cautelare, è pressoché certo che la stessa si vedrebbe costretta a rimanere in Liguria per quest'anno e per i prossimi due, con rischio di subire un grave ed irreparabile pregiudizio.

La prof.ssa Puleo, infatti, è madre di due figli di anni 13 e 11. Il marito, come detto, dipendente del nucleo aereo Guardia Costiera di Catania, ha orari di lavoro assai poco compatibili con le esigenze dei due minori, di talché è sicuro che, con una madre



lontana da casa per oltre mille KM e per un intero anno, la loro crescita psico-fisica è in forte pericolo.

Si aggiunga il danno personale della ricorrente, sradicata dal suo contesto professionale in cui aveva avuto modo di accrescere le competenze presso l'istituto comprensivo ove aveva insegnato l'ultimo anno scolastico, nonché gli ultimi cinque anni scolastici con contratto pieno a scadenza 30 giugno, e per il quale avrebbe avuto diritto di permanere, alla luce dei punteggi ottenuti;

V'è anche un pregiudizio di tipo patrimoniale, considerato che la ricorrente deve provvedere con il proprio stipendio mensile al pagamento delle ingenti spese di affitto, di vitto, di alloggio e di viaggi, che comportano la totale spendita del salario mensile in Genova come è logico intuire, senza possibilità di destinare parte di tale stipendio alla cura e assistenza dei figli (come sarebbe stato se la stessa fosse stata mobilitata in Sicilia o in altra sede più vicina).

Tali ragioni sono state riconosciute meritevoli di tutela cautelare dal Tribunale del lavoro di Bari, secondo cui che *“non può che ritenersi irreparabile il pregiudizio che tale situazione (il trasferimento di una docente, n.d.r.) comporta alla ricorrente, essendo evidente che il trasferimento presso l'istituto Majorana deve considerarsi come uno sradicamento della stessa dal suo ambiente originario, anche in considerazione della propria anzianità di servizio”* (cfr. ordinanza collegiale del 11.12.2008, rel. M. Saracino).

Con pronuncia più recente, lo stesso Tribunale, in riferimento ad una giovane docente assegnata ad una sede distante circa 80 km, ha affermato che *“all'esito della cognizione della controversia in sede ordinaria, non vi sarebbero strumenti per ristorare la ricorrente del pregiudizio subito, pregiudizio che non si esaurisce nelle spese di viaggio ma incide sulla complessiva organizzazione di vita della lavoratrice”* (cfr. Tribunale Bari, ord. 24.4.2014, dott.ssa A. Napoliello).

Orbene, le ragioni indicate negli enunciati pronunciamenti valgono vieppiù nel caso di specie, ove lo “sradicamento” della ricorrente è più che evidente.

Sussiste, pertanto, il pregiudizio imminente e irreparabile per la concessione di un provvedimento che assicuri gli effetti provvisori della decisione di merito, anche in considerazione del fatto che alla prof.ssa Puleo è stata financo negata l'assegnazione provvisoria.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali



controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del M.I.U.R. stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

PER QUESTI MOTIVI

voglia il Tribunale adito, stante il grave ed irreparabile danno, adottare *inaudita et altera parte* i provvedimenti cautelari conseguenti, fissando udienza di comparizione delle parti per la conferma dell'emanando decreto, o, in subordine, fissare l'udienza per la discussione con termine per notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte convenuta e agli eventuali litisconsorti, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia al Tribunale adito, in forza dei poteri di disapplicazione, accertamento, costitutivi e di condanna conferitegli dall'art. 63 del D.Lgs. 165/01, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:

1. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente all'applicazione della precedenza di cui all'art. 13, comma 1, n. VI) del CCNI 2016
2. accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'ambito territoriale Liguria 0002, in luogo di quello Sicilia 0006, o, in via subordinata, di una delle sedi elencate nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine ivi espresso;
3. per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'ambito territoriale Sicilia 0006, o, in via subordinata, ad una sedi elencate nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine ivi espresso;
4. per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente ad una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Sicilia 0006 o, in via subordinata, ad una delle sedi elencate nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine ivi previsto e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
5. in ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese del presente giudizio.

In via istruttoria:

Quanto alle prove costituite, si allegano i documenti indicati in ricorso.

Quanto alle prove costituende, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione ex art. 210 c.p.c.



(ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:

a. dell'elenco di nominativi di concorrenti alla mobilità a.s. 2016/2017 su tutto il territorio nazionale, partecipanti alla stessa fase cui ha partecipato la ricorrente (fase C), stesso grado scolastico (scuola primaria), con punteggio pari o inferiore a quello della ricorrente (26+6), cui non sono state riconosciute cause di precedenza, con indicazione dell'Ambito territoriale assegnato;

b. del c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto;

c. dei documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché **d.** tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dà atto che superando i 30MB verranno effettuati più depositi telematici dei documenti indicati in ricorso.

Catania – Genova, 27/10/16

Avv. Michele Bartoli

Avv. Pietro Maria Mela

